



Decisione/0050/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0035/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Antonella Arpini - Componente (Relatore)
Gaia Golia - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3120/1172pf25-26/GC/PM/ep del 5 agosto 2026 e depositato il 7 agosto 2026 nei confronti della sig.ra Domiziana Cardone, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 5 agosto 2026 n. 3120/1172pf25-26/GC/PM/ep, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

la Sig.ra **Domiziana Cardone**, all'epoca dei fatti arbitro effettivo associato alla sezione A.I.A. di Roma 2, per rispondere della violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. a) e c), del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, così come integrato anche dagli artt. 5, 6.1, primo capoverso, e 6.7 del Codice etico e di comportamento dell'A.I.A., per avere la stessa, in occasione della gara Ponte di Nona - Certosa disputata in data 8.4.2026 e valevole per il campionato Under 15 Regionale Eccellenza del Comitato Regionale Lazio, utilizzato espressioni offensive e dispregiative nei confronti del sig. C.C., calciatore tesserato per la società G.D.C. Ponte di Nona. Segnatamente per avere la stessa, nel corso del secondo tempo dell'incontro sopra indicato, in occasione di una rimessa laterale effettuata dal sig. C.C., calciatore tesserato per la società G.D.C. Ponte di Nona, rivolto nei confronti di quest'ultimo l'espressione "*ma che sei down?*".

La fase istruttoria

In data 6.5.26, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1172pf25-26, avente ad oggetto: "*Trasmissione del Presidente della Sezione AIA di Roma 2 di una segnalazione inviata dalla società Polisportiva Ponte di Nona avente ad oggetto una presunta condotta disciplinarmente rilevante dell'arbitro Domiziana Cardone in occasione della gara Ponte di Nona - Certosa dell'8 aprile 2026*".

Il procedimento traeva origine da un esposto, presentato dalla ASD GDC Ponte di Nona, in persona del Presidente, Sig. Domenico Gaglio, alla Sezione Aia di Roma 2 ed inoltrato, a cura del Presidente della Sezione, alla Procura Federale, per quanto di competenza, con il quale venivano segnalati presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti dell'Arbitro Domiziana Cardone nel corso della gara ASD Ponte di Nona- SSD Certosa dell'8.4.26, valevole per il campionato U15 Regionale Eccellenza – girone B.

Nell'esposto, oltre a sottolineare il rifiuto dell'arbitro ad indossare un fraterno per distinguersi dalle divise della squadra ospite ed a lamentare genericamente atteggiamenti scortesi non consoni al ruolo, veniva riferito che, in occasione di una rimessa laterale non effettuata tempestivamente da parte del calciatore dell'ASD Ponte di Nona, C.C., la Sig.ra Cardone avrebbe apostrofato il giovane calciatore in modo ingiurioso con la seguente frase "*Ahooo!, Ma che sei down?*".

Al termine della gara, inoltre, a fronte della richiesta di fornire spiegazioni su quanto accaduto avanzata all'arbitro da parte del Presidente dell'ASD Ponte di Nona, quest'ultimo sarebbe stato apostrofato con "*a ma', lascia sta sto vecchio de merda*".

A seguito della ricezione dell'esposto, la Procura Federale procedeva ad acquisire la documentazione di rito, tra cui il referto arbitrale, nonché il Comunicato del Giudice sportivo – n. 194 del 10.4.26 del SGS, CR Lazio LND - , con il quale veniva comminata l'ammenda di € 400,00 alla società Ponte di Nona "*perché nel corso della gara, in più occasioni, persona non identificata qualificatasi prima dell'inizio della gara quale Presidente della Società GDC Ponte di Nona, rivolgeva tramite impianto di diffusione audio espressioni irrispettose e proteste nei confronti dell'arbitro donna. Al termine della gara detta persona*



ostacolava il rientro verso gli spogliatoi all'arbitro, rivolgendo alla stessa un'espressione offensiva e denigratoria ritardandone quindi l'uscita dal terreno di gioco."

Veniva altresì disposta l'audizione di diversi tesserati, sia della società esponente, GDC Ponte di Nona, che della squadra ospite, SSD Certosa, i quali, per quanto di interesse, confermavano la frase offensiva pronunciata dal direttore di gara nei confronti del giovane calciatore del Ponte di Nona, C.C., in occasione di una rimessa laterale.

Veniva infine disposta l'audizione dell'AE Cardone che negava di aver mai proferito tale frase.

All'esito dell'espletata attività istruttoria, la Procura Federale, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, in data 6.7.26, notificava all'odierna deferita la comunicazione di conclusione indagini.

Non essendo pervenute nei termini di rito memorie e/o richieste, in data 7.8.26, si procedeva quindi alla notifica dell'atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l'udienza del 10 settembre 2026, ritualmente notificata, la deferita non faceva pervenire alcuna richiesta e/o memoria difensiva.

Il dibattimento

All'udienza del 10.09.26, svoltasi in videoconferenza, partecipavano l'Avv. Debora Bandoni per la Procura Federale e nessuno presenziava per la parte deferita.

Il Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, la quale, nel riportarsi all'atto di deferimento, ne chiedeva l'accoglimento, con l'irrogazione della sanzione di mesi 3 di sospensione.

La decisione

Il Tribunale, alla luce della documentazione versata in atti, ritiene provata la responsabilità dell'odierna deferita in ordine all'addebito ascrittogli.

Il procedimento in oggetto trae origine da un esposto, presentato dalla ASD GDC Ponte di Nona, in persona del Presidente, Sig. Domenico Gaglio, alla Sezione Aia di Roma 2, ove venivano segnalati presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti, serbati dalla Sig.ra Domiziana Cardone, arbitro della gara ASD Ponte di Nona- SSD Certosa dell'8.4.26, valevole per il campionato U15 Regionale Eccellenza – girone B.

All'esito dell'attività istruttoria la Procura Federale riteneva di procedere nei confronti della Sig.ra Cardone limitatamente al fatto compiutamente descritto nel capo di incolpazione, per aver rivolto, con accezione denigratoria, l'espressione "*ma che sei down??*" al calciatore C.C., tesserato per la società G.D.C. Ponte di Nona, mentre era intento ad effettuare una rimessa laterale.

Ritiene il Tribunale che le evidenze istruttorie abbiano offerto piena conferma all'impianto accusatorio, avendo tutte le persone sentite, tesserati sia della squadra ospite che di quella ospitante, concordemente riferito la circostanza, pur con qualche differenza lessicale ("*ma che sei down ??*" o "*ma che sei mongoloide?*") sulla frase rivolta al giovane calciatore.

La piattaforma istruttoria ha pertanto inequivocabilmente rivelato come il Direttore di gara, in occasione di una rimessa laterale effettuata dal giovane calciatore, si sia rivolta al suddetto con la frase di cui al capo di incolpazione.

Particolarmente significativa, anche in ordine alla gravità dell'espressione utilizzata dal direttore di gara, appare la testimonianza resa dal tecnico del Certosa, Sig. Mantellini, il quale, avendo udito distintamente la frase offensiva, seppur non rivolta ad un proprio tesserato, aveva ritenuto opportuno intervenire per redarguire l'arbitro e stigmatizzare l'utilizzo di una tale espressione nei confronti di un giovane calciatore.

Occorre peraltro rilevare, al fine di valutare la gravità dell'accaduto, come simili modalità espressive non siano tollerate neanche in sede di giustizia ordinaria, ove l'utilizzo di condizioni di disabilità o patologie, quali "down" o "mongolide", come termini di scherno, viene fermamente censurato, per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che manifestano e, comunque, per la palese volontà di umiliare il destinatario. (ex pluris Cass. Pen V n. 19070/15; 11416/16)

La circostanza che la sindrome di Down sia una condizione genetica rafforza, sul piano descrittivo e sociale, la natura



discriminatoria dell'epiteto, utilizzato per denigrare il destinatario, quale sinonimo di stupido, lento o incapace, strumentalizzando una disabilità per denigrare un giovane calciatore e, nel contempo, offendere i portatori di tale sindrome, riducendo la loro condizione ad un termine dispregiativo.

A ciò si aggiunga che la frase offensiva è stata proferita, nel corso di una gara di un campionato under 15, da parte del direttore di gara, il quale, anche in conformità ai principi declinati nel codice etico e di comportamento dell'AIA, riveste il ruolo di *“garante del rispetto delle regole ed il suo comportamento e la sua immagine, anche fuori dal campo da gioco, devono promuovere il valore educativo dello sport e della sana competizione.”*

Tali principi etici spiegano i loro effetti ancor di più nei settori giovanili, ove l'arbitro non riveste solo il ruolo di giudice, ma di vero e proprio educatore sul campo, avendo l'onere di trasmettere ai giovani la cultura del rispetto delle regole, dell'inclusione e della convivenza civile.

Sotto il profilo sanzionatorio, infine, occorre rilevare che la gravità della condotta ascritta alla deferita si evince altresì dal comportamento serbato nel corso dell'audizione davanti alla Procura Federale, ove, pur ricordando espressamente la circostanza della rimessa laterale *“mi ricordo perfettamente della rimessa laterale di cui fate menzione...”*, nonostante fossero trascorsi ben due mesi dalla gara in questione, negava recisamente di aver mai pronunciato la frase contestata.

Tale mendace dichiarazione, oltre a palesare la totale assenza di resipiscenza rispetto all'accaduto e resa in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono guidare l'agire dei tesserati in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, unitamente alla gravità della violazione ed al suo disvalore, non consente di contenere la sanzione nei termini richiesti dalla Procura Federale.

Il Tribunale, nel discostarsi per i motivi sopra esposti dalle richieste della Procura Federale, ritiene pertanto congrua la sanzione di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla sig.ra Domiziana Cardone la sanzione di mesi 6 (sei) di sospensione.

IL RELATORE
Antonella Arpini

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 17 settembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai